

## COMUNE DI OSPEDALETTI

### REGOLAMENTO PER I MINORI NATI FUORI DEL MATRIMONIO

#### Art. 1 - OGGETTO

E' oggetto del presente Regolamento la disciplina per l'assistenza ai minori nati fuori del matrimonio nell'ambito dei residenti nel Comune di Ospedaletti.

#### Art. 2 - SOGGETTI ASSISTIBILI

1. Minori da 0 a 18 anni, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da uno dei genitori naturali.
2. Potranno essere quindi ammessi in assistenza i seguenti soggetti:
  - le madri naturali o il padre naturale ovvero, nel caso di impossibilità dei predetti, altro componente del nucleo familiare in cui vive il minore;
  - gli affidatari;che siano residenti nel Comune di Ospedaletti e che provvedano direttamente all'allevamento del minore e con condizioni economiche del nucleo familiare anagrafico, comprensivo dei conviventi, tali da non disporre di fascia di reddito eccedente quanto previsto dall'allegata tabella A riportante i limiti di reddito per nucleo da una persona a sei persone, escluso il minore, nonché le percentuali del sussidio per il minore a seconda delle fasce d'aumento del reddito; per importi di reddito, pertanto, superiori a quelli indicati nella colonna verticale della IV fascia della Tabella A non può aver luogo ammissione all'assistenza. Per nuclei familiari più numerosi di sei persone si applicano gli importi e le percentuali relative al nucleo composto da sei persone.
3. Il sussidio per minore nel caso dell'assistenza economica ordinaria, comprensivo del costo di abbigliamento, alimentazione e libri (per questi ultimi attribuiti nel solo caso di iscrizione e frequenza scolastica per il periodo oltre l'obbligo) risulta all'allegata tabella B; i singoli importi per classi di età vengono aumentati di L. 150.000 mensili per ogni minore con handicap, adeguatamente documentato tramite certificato medico, anche se lo stesso percepisce a qualunque titolo altre provvidenze.
4. Individuata, pertanto, caso per caso, la classe di età del minore per anno di nascita secondo la tabella B, rapportandola nell'anno per le eventuali variazioni d'importo attribuibile, si procederà all'individuazione tramite la tabella A della fascia di reddito del nucleo familiare ed all'applicazione, ai fini del sussidio ai soggetti di cui al precedente 2° comma della percentuale d'erogazione del sussidio stesso.

#### Art. 3 - ESPOSTI ALL'ABBANDONO

Per i minori abbandonati, figli di ignoti si procederà, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'assistente sociale, di intesa ove necessario con il Tribunale dei minorenni l'inserimento stabile in una normale famiglia mediante l'istituto dell'affido o dell'adozione, oppure in presidi di ospitalità collettiva della Regione.

#### Art. 4 - FORME DI ASSISTENZA

1. Gli interventi assistenziali previsti in favore dei minori, di cui al precedente Art. 2, tesi prioritariamente al mantenimento degli stessi nei propri nuclei familiari o in realtà simili e compatibili, sono i seguenti:
  - A Assistenza economica ordinaria così come prevista all'art. 2 ed al successivo Art. 5
  - B Assistenza economica straordinaria di cui al successivo art. 6;
  - C Pagamento rette per centri di vacanza di cui al successivo art. 7;
  - D Pagamento rette di ricovero in comunità Educativo - Assistenziali o presso presidi di ospitalità collettiva, di cui al precedente art. 3, considerabili quali servizi sostitutivi del nucleo familiare, di cui al successivo art. 8.

2. La corresponsione dei contributi economici di cui al presente regolamento è subordinata alla presentazione di specifica domanda in carta semplice secondo quanto previsto ai successivi artt. 5, 6 e 7 da parte dei soggetti ammissibili in assistenza di cui all'art. 2, corredata, per tutti i precedenti punti A,B e D, della seguente documentazione:
  - a) autocertificazione dei dati anagrafici;
  - b) autocertificazione della composizione nucleo familiare;
  - c) dichiarazioni sostitutive o autocertificazione ai sensi di legge di non aver ottenuto altri contributi economici a qualunque titolo attinenti il mantenimento del minore: nei casi di ottenimento di altri contributi percepiti come sopra, detta dichiarazione dovrà contenere l'indicazione dell'ente od altro soggetto erogatore, l'ammontare del contributo e la relativa causale. Detti contributi saranno computati, ferma restando l'erogazione del sussidio comunale ai sensi del predetto regolamento, quali integrazioni del reddito del nucleo familiare di cui alla tabella A. Quanto sopra vale per tutti i casi, salvo quello di presenza di handicap del minore;
  - d) copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 740 e 101) del nucleo familiare presso cui vive il minore o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, rilasciata dal comune di residenza, dalla quale risulti l'ammontare dei redditi di qualsiasi natura, fatti salvi gli importi delle pensioni di invalidità o annoverabili ad assegni di accompagnamento;
  - e) per il solo caso di assistenza ordinaria e per il periodo oltre la frequenza scolastica d'obbligo: certificazione o autocertificazione di iscrizione e frequenza presso Istituto Superiore.
3. La carenza anche parziale della documentazione di cui sopra, in sede di presentazione d'istanza, da luogo a specifica richiesta d'ufficio, da effettuarsi entro giorni 10 dalla data di presentazione dell'istanza stessa; ove l'istante non adempia nel termine di 20 giorni, la pratica verrà archiviata.
4. Il Responsabile del Servizio emette il provvedimento, di norma, sulla base delle dichiarazioni ed autocertificazioni prodotte, senza che debba procedere ad accertarne la veridicità.
5. All'accertamento d'ufficio della veridicità di quanto dichiarato, l'Amministrazione procederà nei casi di presenza di ragionevole dubbio che le dichiarazioni siano mendaci o, comunque, non conformi al vero.

## ART. 5 - ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

1. La domanda in carta semplice, da parte dei soggetti ammissibili di cui all'art. 2 dovrà contenere tutte le generalità dell'istante in esso compreso il codice fiscale e specifica motivazione della richiesta atta alla sua precisa individuazione per il precipuo tipo d'intervento assistenziale.
2. L'assistenza, erogata in rate trimestrali posticipate, decorre dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo. L'assistenza viene corrisposta, perdurando i requisiti di assistibilità, fino alla data di compimento del diciottesimo anno del minore.
3. L'erogazione dell'assegno mensile, condizionata in ogni caso al perdurare dei presupposti per l'ammissione di assistenza, viene a cessare automaticamente per i seguenti motivi:
  - a) trasferimento del soggetto ammesso in assistenza ai sensi dell'art. 2 fuori dal territorio comunale;
  - b) provvedimenti dell'autorità giudiziaria di allontanamento del soggetto di cui al precedente punto dalla residenza del minore;
  - c) accertata infedeltà delle dichiarazioni prodotte a corredo della domanda;
  - d) mancata riscossione dell'assegno per due trimestri consecutivi, ove non determinato da giustificato e documentato motivo;
  - e) modificate condizioni socio-ambientali e tenore di vita elevate e comunque superiori a quanto indicato nella IV fascia del reddito dell'allegata tabella A.
4. Qualora sia intervenuta la cessazione dell'assistenza per uno dei motivi di cui al comma precedente, la riammissione al beneficio è subordinata alla presentazione di una nuova domanda corredata dalla documentazione di cui all'art. 4 e da nuovi accertamenti d'ufficio;

5. l'eventuale riammissione all'assistenza sarà disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione della domanda;
6. I singoli provvedimenti di concessione di assistenza, vengono adottati dal Responsabile del Servizio sulla base di documentata indagine espletata e corredata da specifica relazione dell'assistente sociale d'appartenenza in merito alle condizioni socio-ambientali ed economiche del nucleo familiare del minore, nonché sulla base di ogni altro eventuale elemento di valutazione aggiuntivo.

## **ART. 6 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA .**

1. La domanda in carta semplice da parte dei soggetti ammissibili di cui all'art. 2, dovrà contenere tutte le generalità dell'istante in esso compreso il codice fiscale e specifica motivazione della richiesta atta alla precisa individuazione per il precipuo tipo d'intervento assistenziale.
2. I soggetti ammessi in assistenza per possesso dei requisiti di norma di cui all'art. 2 e rientranti esclusivamente nella sola prima fascia di reddito di cui all'allegata tabella A e che provvedono direttamente all'allevamento del minore possono avanzare richiesta di assistenza, ai sensi del presente articolo, nei limiti massimi di L. 500.000 annue una-tantum per minore assistito, qualora versino in particolari e contingenti situazioni di bisogno temporaneo e ferme restando le condizioni eventuali d'esclusione di cui all'art. 5, 3° comma, lettere a) e b).
3. I singoli provvedimenti di concessione d'assistenza vengono adottati dal Responsabile del servizio sulla base di documentata indagine espletata e corredata da specifica relazione dell'assistente sociale di appartenenza in merito alle condizioni socio-ambientali ed economiche del nucleo familiare del minore nonché sulla base di ogni altro eventuale elemento di valutazione aggiuntivo.

## **Art. 7 - PAGAMENTO DI RETTE DI CENTRI DI VACANZA PER MINORI.**

1. Possono usufruire di tale tipo di assistenza integrativa dei minori per brevi periodi su specifica domanda in carta semplice corredata dei documenti di cui all'art. 4, 2° comma, lettere a), b), c) e d) i soggetti di cui al precedente art. 2, II comma.
2. La domanda dovrà anche contenere tutte le generalità dell'istante e la specifica motivazione della richiesta, fermo restando che nel caso in cui i documenti a corredo della stessa fossero già contenuti in istanze di assistenza di cui al già richiamato art. 4 I comma, lettere A), B) e D) già in possesso dell'Amministrazione gli stessi documenti non dovranno essere ripresentati dovendosi solo fare esplicito riferimento alla loro esistenza presso il competente servizio comunale.
3. I singoli provvedimenti di concessione di assistenza vengono adottati dal Responsabile del servizio sulla base di documentata indagine e corredata dalla specifica relazione dell'Assistente sociale in merito alle condizioni socio-ambientali ed economiche del nucleo familiare del minore, nonché sulla base di ogni altro elemento di valutazione aggiuntivo.

## **Art. 8 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI O PRESSO PRESIDIO DI OSPITALITA' COLLETTIVA.**

1. Tale forma di assistenza alternativa a quella di cui ai precedenti artt. 5 e 6 è prevista in presenza di particolare difficoltà del genitore naturale o dei nonni presso cui vive il minore ed esclusivamente dipendente da gravi problemi familiari, fatta salva eventuale disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di P.S., per inidoneità del genitore naturale a provvedere all'assistenza materiale e morale del minore, nel solo caso di affidamento all'Ente Pubblico ed in attesa del perfezionamento eventuale della procedura di dichiarazione di "stato di adattabilità" e del conseguente affidamento preadottivo.
2. La domanda in carta semplice da parte dei soggetti ammissibili, dovrà contenere tutte le generalità dell'istante e specifica motivazione della richiesta atta alla sua precisa individuazione per il precipuo tipo di intervento assistenziale.
3. L'importo del pagamento della retta è rapportato al costo stabilito dalla singola Comunità Educativo - Assistenziale o Presidio di Ospitalità collettiva.

4. La domanda sarà valutata in merito:
  - all'accoglimento o al rigetto della stessa;
  - all'opportunità di porre a carico del genitore naturale o dei nonni presso cui vive il minore una quota parte della retta qualora lo stesso lavori o sia comunque provvisto di fonte di reddito cumulativo del nucleo familiare superiore a quanto indicato nell'allegata tab. A per la I fascia; la quota parte da porre eventualmente a carico del summenzionato soggetto non potrà comunque superare la percentuale del 15% dell'importo della retta.
5. I singoli provvedimenti di concessione di assistenza vengono adottati dal Responsabile del Servizio sulla base di documentata indagine espletata e corredata da specifica relazione dell'assistente sociale in merito alle condizioni socio-ambientali ed economiche del nucleo familiare del minore, nonché sulla base di ogni altro eventuale elemento di valutazione aggiuntivo. La relazione di cui sopra sarà finalizzata inoltre alla verifica dell'indispensabilità del ricovero ed alla ricerca dell'ambiente più idoneo per il minore.

## Art. 9 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

1. Per tutte le forme di assistenza previste dal presente Regolamento all'art. 4, il competente servizio comunale ha la facoltà di procedere ad accertamenti ispettivi per verificare le condizioni in cui si trova il minore e l'ammesso in assistenza, nonché di disporre, se ritenuto opportuno, accertamento, anche di natura sanitaria, presso le comunità di ospitalità Collettiva di cui all'art. 3 o a domicilio.
2. Nell'ambito dell'istruttoria per l'ammissione in assistenza e nel periodo di assistenza, può inoltre, procedere ad opportuni accertamenti, preventivi e confermativi, anche nei confronti dei soggetti che devono accogliere o presso i quali si trova l'assistito.
3. Indipendentemente dalle specifiche certificazioni richieste per ogni tipo di assistenza, il competente servizio può in ogni momento verificare, ai fini dell'ammissione in assistenza e della sua continuazione, la sussistenza dello stato di bisogno, anche con riferimento alle condizioni economiche delle persone conviventi e richiedere documenti aggiuntivi, fissando termini perentori per la loro acquisizione.

## ART. 10 - NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consigliare di approvazione e sarà aggiornato ogni biennio con apposita deliberazione della Giunta Comunale, rispettivamente negli importi della tabella A sulla base del reddito di pensione minima INPS riferito al lavoro dipendente e negli importi della tabella B sulla base della variazione percentuale del costo vita ISTAT nell'interperiodo predetto. Le eventuali altre varianti sostanziali del presente testo regolamentare seguiranno la procedura prevista dalla vigente normativa.

Art. 1 - OGGETTO .....	1
Art. 2 - SOGGETTI ASSISTIBILI .....	1
Art. 3 - ESPOSTI ALL'ABBANDONO.....	1
Art. 4 - FORME DI ASSISTENZA .....	1
ART. 5 - ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA .....	2
ART. 6 - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA .....	3
Art. 7 - PAGAMENTO DI RETTE DI CENTRI DI VACANZA PER MINORI.....	3
Art. 8 - PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO IN COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI O PRESSO PRESIDI DI OSPITALITA' COLLETTIVA.....	3
Art. 9 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI .....	4
ART. 10 - NORME FINALI .....	4